



P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it

PEC: novellara@cert.provincia.re.it

Nr. 32 Reg. deliberazioni

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012

L'anno **duemiladodici**, questo giorno **ventisei** del mese di **luglio** alle ore 18:30 in NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

Nominativo	Funzione	P.A	Nominativo	Funzione	P.A
DAOLI RAUL	Presidente	P	SACCANI VEZZANI MILENA	Consigliere	P
CANTARELLI BARBARA	Vice Presidente	P	BECCHI ANGELO	Consigliere	P
PATERLINI FERNANDO	Consigliere	P	FANTINATI CRISTINA	Consigliere	P
LUPPI FRANCESCA	Consigliere	A	MARIANI CERATI AFRO	Consigliere	P
NOVELLI MAURIZIO	Consigliere	A	GERMANI IVO	Consigliere	P
SANTACHIARA PAOLO	Consigliere	A	MINOTTI ROBERTO	Consigliere	P
VEZZANI AGNESE	Consigliere	P	RUSSOTTO ORAZIO	Consigliere	P
SALMI YOUSSEF	Consigliere	P	MELLI MAURO	Consigliere	P
BARACCHI ALESSANDRO	Consigliere	P	CODELUPPI RUBES	Consigliere	A
BLUNDETTO ROBERTO	Consigliere	P	MAZZI STEFANO	Consigliere	A
CEPELLI EUGENIO	Consigliere	P			

Totale Presenti: **16**

Totale Assenti: **5**

La seduta è presieduta dal ISindaco **Daoli Dott. Raul**.

Assiste alla seduta il Segretario **Bova Dott. Luigi**.

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 16 componenti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la discussione generale sulla programmazione dell'Ente, indicata al punto n. 2 dell'ordine del giorno sul relativo verbale, nonché lo specifico interventoprodotto sull'argomento in discussione da Cristina Fantinati, capogruppo PDL-Insieme, nonché il conseguente intervento del Sindaco Raul Daoli;

PREMESSO CHE:

- L'art. 13 comma 1 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale, e fino al 2014 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria – IMU disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili;
 - l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria dall'anno 2015;
 - che restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e dell'art. 14, c. 1 e 6 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23;
- il D.Lgs. 30/12/92 n. 504 (e successive modifiche ed integrazioni), relativo all'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 che disciplinano appunto l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;
- l'art. 14 c. 6 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, stabilisce che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett. e) del T.U. 267/00 e all'art. 1 comma 169 del D.Lgs. 296/06, i comuni

possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

CONSIDERATO che:

- a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art. 13 comma 3, 4 e 5 del D.L. 201/2011 (e successive modifiche ed integrazioni);
- b) l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/11 (successive modifiche ed integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett. a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) l'aliquota base dell'imposta – pari al 7,6‰ – prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche ed integrazioni) può essere modificata dai comuni – con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 – in aumento o in diminuzione sino a 3 punti percentuali;
- d) ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta al 4‰ per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione- si applichino anche:
 - all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). Al riguardo il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi;

- g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92 - ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). Preso atto del ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell' istituto autonomo case popolari nel consentire l'accesso

all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata alle abitazioni principali (anche in considerazione del generale orientamento favorevole all'incentivazione delle soluzioni abitative destinate a chi non possa permettersi di acquistare una casa o di locare un appartamento ai prezzi di mercato);

- h) ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta al 2‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino all'1‰;
- i) ai sensi dell'art.13 comma 8bis del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs.99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le riduzioni ivi previste;
- j) la finzione giuridica secondo cui - ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art.8 del D.Lgs.23/11 (e successive modifiche e integrazioni) e all'art.13 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni) - l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
- k) resta necessario promuovere e facilitare l'uso del contratto a canone concordato quale strumento utile per calmierare i costi degli affitti e ritenuta l'opportunità di utilizzare lo strumento fiscale per favorire l'incremento dell'offerta, sul mercato delle locazioni, di immobili ad uso abitativo e la stipulazione di contratti di locazione alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98; a tal fine quindi il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la previsione di apposita aliquota agevolata;

EVIDENZIATO che:

- il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria": ciò in base ad attenta lettura delle norme (con particolare riferimento all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 in cui appunto il Legislatore richiama il concetto di aliquota ordinaria) ed in considerazione del fatto che la nuova imposta IMU rinvia espressamente ad una consistente parte della normativa applicativa ICI.
- si ritiene opportuno quantificare detta aliquota ordinaria in misura del 7,60‰, esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art. 13 comma 6 del già citato D.L.201/11 (in base al quale l'aliquota base è modificabile fino appunto a più 0,3 punti percentuali) prevedendo nel contempo tutte le ipotesi meritevoli di agevolazione a cui accordare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta;
- qualora fosse disposto - con apposita modifica normativa- l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
- tutte le aliquote assimilate a quella relativa all'abitazione principale sono al netto dell'IMU statale.

VISTI, altresì:

- il c. 16 dell'art. 53, della L. 388/2000, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 c. 169, della L. 296/2006 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 151, c.1, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del 20/06/2012 del Ministero dell'Interno il quale stabilito che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 agosto 2012";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 c. 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" approvato con deliberazione C.C. n. 137 del 21/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO CHE le aliquote relative all'imposta municipale propria stabilite per legge sono le seguenti:

- 7,60‰: aliquota base,
- 4,00‰: aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze,
- 2,00‰: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/94;

RILEVATO CHE l'art. 28, comma 7 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 (Decreto "Salva Italia") prevede una ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di € 1.450 milioni che, secondo il comma 9, verrà "ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU sperimentale";

CONSIDERATO che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 si sono valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolar dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenze dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RILEVATO CHE l'art. 13, c. 11, del D.L. 201 stabilisce che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione

principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 7,60‰;

- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO inoltre che la "compartecipazione" all'imposta municipale propria da parte dello Stato a i sensi dell'art. 13 c. 11 del D.L. 201/2011 comporta come conseguenza immediata, applicando l'imposta in base alle aliquote fissate dalla legge, un minor gettito stimato rispetto all'introito previsto in caso di applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili secondo le aliquote vigenti nell'anno 2011;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno avvalersi della sopra descritta facoltà regolamentare, che consente, tra l'altro, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 3 punti percentuali, l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze fino a 2 punti percentuali nonché di ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 1 per cento;

RITENUTO, in particolare, di:

- a) aumentare 1,5 punto percentuale l'aliquota ordinaria,
- b) aumentare 3 punti percentuali l'aliquota per gli immobili (abitazioni e relative pertinenze) tenuti a disposizione privi di contratto di locazione registrato o comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione,
- c) aumentare 1 punto percentuale l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze,
- d) mantenere l'aliquota base per i fabbricati concessi a canone concertato (L.431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal comune di Novellara e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori,
- e) mantenere l'aliquota base, con l'esenzione della sola parte comunale, per quelle abitazioni, e relative pertinenze, che vengono concesse gratuitamente agli sfollati del sisma 20/29 maggio 2012, corredati di idonea documentazione attestante la condizione dell'immobile danneggiato,
- f) non ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/97, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (F24), nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili;

PRESO ATTO che il comma 15 dell'art. 13 citato dispone che:

- A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446/4997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,

- Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- Il Ministero dell'economia e delle Finanze, pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto all'art. 52, c. 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria", approvato con delibera di Consiglio comunale n. 31 in data odierna;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Affari Generali e Amministrazione e Controllo di Gestione ha espresso, a norma dell'art. 49 – 1' Comma – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il parere favorevole di rispettiva competenza in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della relativa proposta di deliberazione, qui allegato a formarne parte integrante;

CON 10 voti favorevoli e 6 contrari (Fantinati C., Mariani Cerati A., Germani I., Russotto O., Melli M., Minotti R.)

D E L I B E R A

1) DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2012:

ALIQUOTA	DESCRIZIONE
9,10‰	per tutti i tipi di immobili ad eccezione degli immobili e relative pertinenze tenute a disposizione
10,6‰	per gli immobili (abitazioni e relative pertinenze nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2) tenuti a disposizione privi di contratto di locazione registrato o comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5‰	<ul style="list-style-type: none">➤ per l'unico immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2;➤ per le unità immobiliari, e pertinenze annesse, nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2, adibite ad abitazione principale da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata;➤ per le unità immobiliari, e pertinenze annesse, nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2, adibite ad abitazione principale da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;➤ per le unità immobiliari, e pertinenze annesse, nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2, adibite ad abitazione principale l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi,
DETRAZIONE	

	<p>si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;</p> <p>Dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<p>5 ‰</p> <p>DETRAZIONE</p>	<p>per le unità immobiliari, e pertinenze annesse, nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie e agli assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni sindacali tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori;</p> <p>Questi soggetti possono beneficiare della sola detrazione di € 200,00 in quanto trattasi di immobili posseduti da persone giuridiche.</p>
7,60‰	<p>per le abitazioni, e relative pertinenze nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2), concesse a canone concertato (L.431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal comune di Novellara e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p>
7,60‰	<p><u>Esenzione della sola quota comunale</u> per quelle abitazioni, e relative pertinenze nel limite di una unità per tipologia catastale C/6-C/7-C/2, che vengono concesse gratuitamente agli sfollati del sisma 20/29 maggio 2012, corredati di idonea documentazione attestante la condizione dell'immobile danneggiato, resta dovuta la quota da versare allo Stato pari al 3,80‰.</p>
2‰	per i fabbricati rurali ad uso strumentale

2) DI DARE ATTO che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L- 22/12/2011 n. 214;

3) DI DARE ATTO altresì:

⇒ Che l'abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"

⇒ Che per ogni fattispecie di applicazione dell'aliquota diversa da quella ordinaria, deve essere presentata regolare denuncia nei termini previsti

dalla legge, allegando eventuale documentazione idonea a testimonianza del regime agevolativo;

- 4) DI DARE ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria e che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta;
- 5) DI DARE ATTO CHE qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa - l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
- 6) DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni suindicate decorrono dal 1° gennaio 2012;
- 7) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata, a cura dell'ufficio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 8) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Dott. Nicola Rebecchi – Responsabile del Settore Affari Generali – Amministrazione e Controllo di Gestione.
- 9) DI RACCOMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi, in base a quanto risulta dal verbale precedente concernente il punto n. 1 dell'ordine del giorno, di non richiedere il pagamento di eventuali sanzioni ed interessi per l'imposta dovuta per l'anno 2012 ai contribuenti, stante l'incertezza che ancora aleggia sulla corretta applicazione del tributo IMU.

.-.-.

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, all'occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia).

COMUNE DI



NOVELLARA

P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it
PEC: novellara@cert.provincia.re.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

PROPOSTA N° 8 del 22/02/2012

Settore Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione

**Oggetto: IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012**

PARERE TECNICO-PROCEDURALE ai sensi art. 49 TUEL

VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere: **Favorevole**

Novellara, li 22/02/2012

Il Responsabile
Settore Affari Generali, Amministrazione
e Controllo di Gestione
Rebecchi Dott. Nicola

COMUNE DI



NOVELLARA

P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it
PEC: novellara@cert.provincia.re.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

PROPOSTA N° 8 del 22/02/2012

Proponente: Settore Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione

Oggetto: IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012

PARERE CONTABILE ai sensi art. 49 TUEL

VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: **Favorevole**

Novellara, li 07/07/2012

Il Responsabile
Servizio Finanziario-Contabile
Rebecchi Dott. Nicola

COMUNE DI



NOVELLARA

P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it
PEC: novellara@cert.provincia.re.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

PROPOSTA N° 8 del 22/02/2012

Settore Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione

**Oggetto: IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012**

**VISTO DELL'ISTRUTTORE
in qualità di estensore della proposta**

Novellara, li 06/07/2012

L'Istruttore
Settore Affari Generali, Amministrazione
e Controllo di Gestione
Ferretti Claudia

VISTO DELL'ISTRUTTORE

REV. 1.0

Piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
Cod. Fisc./P.IVA 00441550357

Web: www.comune.novellara.re.it
E-mail: uffici@comune.novellara.re.it
P.E.C.: novellara@cert.provincia.re.it

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

F.to Daoli Dott. Raul

Il Segretario

F.to Bova Dott. Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal **10/08/2012_** per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e per gli effetti dell' art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.

Li, **10/08/2012_**

Il Vice Segretario Comunale

F.to Rebecchi Dott. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all' Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal **10/08/2012_** ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.

Li, **21/08/2012**

Il Vice Segretario Comunale

F.to Rebecchi Dr. Nicola

Copia digitale conforme all'originale ai sensi D.P.R. 445/2000, D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, per uso amministrativo.

Novellara, li 10/08/2012

Il Responsabile Pubblicazione
Germani Sara